



CITTÀ DI CANICATTÌ
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Corso Umberto I - 92024 Canicattì

DIREZIONE IV
SERVIZI ALLA CITTÀ



Sportello Unico Attività Produttive

ORDINANZA n. 171 del 24 MAG. 2019

OGGETTO: Ordinanza di sospensione immediata dell'attività di "Accettazione e raccolta scommesse sportive" esercitata nei locali di Via Pirandello, n. 93 dalla ditta individuale Barberi Giuseppe nato a San Cataldo il 23/04/1986.

IL DIRIGENTE

Vista la nota della Questura di Agrigento – Commissariato di P.S. Canicattì del 20/05/2019, protocollo n. 0033289, con la quale ha trasmesso gli atti relativi alla denuncia in stato di libertà nei confronti del Sig. BARBERI Giuseppe, nato a San Cataldo il 23/04/1986 e residente in Canicattì via Gioberti, n. 52, nella qualità di titolare della ditta individuale per l'attività di "Internet Point di Barberi Giuseppe" con sede in Canicattì in Via Pirandello, n. 93.

Visto il verbale di ispezione del 17/05/2019, < verbale delle operazioni, verbale di contestazione delle violazioni accertate con allegate immagini fotografiche, sequestro corpo di reato, contestazione del reato nomina del difensore ed elezione del domicilio identificatori degli avventori >, redatto dalla Questura di Agrigento – Commissariato di P.S. di Canicattì, in pari data, nei confronti del suddetto Sig. Barberi Giuseppe, reso responsabile di aver violato le disposizioni di cui all' art. 4 legge 401/1989 e art. 88 e 17 TULPS, (accettazione e raccolta di scommesse sportive a distanza in intermediazione con l'utilizzo di siti non autorizzati, privo della prescritta licenza della Questura).

Rilevato, pertanto, che il Signor BARBERI Giuseppe, come sopra generalizzato, si è reso responsabile delle violazioni contestate con il suddetto verbale per aver svolto l'attività in assenza di Concessione rilasciata dal Ministero o Ente competente per lo svolgimento di attività di: accettazione e raccolta di scommesse sportive a distanza in intermediazione con l'utilizzo di siti non autorizzati, privo della prescritta licenza del Questore, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 88 e 17 del T.U.L.P.S..

Rilevato, altresì, che la SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) presentata allo Sportello Unico di questo Comune in data 26/10/2018 con prot. 45000 comunicava l'avvio dell'attività di < Posto telefonico Pubblico ed Internet Point >, allegando dichiarazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica, trasmessa al Ministero Sviluppo Economico Dipartimento per le Comunicazioni, (Palermo); ai sensi dell'art. 19 della Legge 07/08/1990 n° 241 modificato dal D.Lgs. n° 147 del 06/08/2012.

Considerato che, nel caso in esame, si riscontrano i presupposti per l'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 17 - ter, comma 3, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle norme di Pubblica Sicurezza) e, quindi, per ordinare la cessazione immediata della sola attività di accettazione e raccolta di scommesse sportive a distanza in intermediazione con l'utilizzo di siti non autorizzati, privo della prescritta licenza del Questore, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 88 e 17 del T.U.L.P.S.; esercita nei locali di Via Pirandello, n. 93, all'interno dell' "Internet Point di Barberi Giuseppe" nato a San Cataldo il 23/04/1986.

Constatata la regolarità degli atti dai quali risulta provata la fondatezza dell'accertamento.

Ritenuto, pertanto, di disporre, con effetto immediato, la cessazione delle attività di "accettazione e raccolta di scommesse sportive a distanza in intermediazione con l'utilizzo di siti non autorizzati, privo della prescritta licenza della Questura", esercitata nei locali di Via Pirandello, n° 93 dalla ditta individuale "Barberi Giuseppe" ed in violazione alle norme richiamate nel verbale di cui sopra redatto dalla Questura di Agrigento.

Visti gli artt. 17 - ter e 88 del T.U.L.P.S. - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.;

Visti gli artt. 650 e 666 C.P.;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

al Signor BARBERI GIUSEPPE, nato a San Cataldo il 23/04/1986 e residente in Canicattì Via Gioberti, n. 52,

la CESSAZIONE

immediata della sola attività, esercitata in Canicattì, nei locali di Via Pirandello, n. 93, di "accettazione e raccolta di scommesse sportive a distanza in intermediazione con l'utilizzo di siti non autorizzati", privo della prescritta licenza del Questore, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 88 e 17 del T.U.L.P.S.;

la SOSPENSIONE

dell'attività di Internet Point per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate, esercitata in Canicattì, nei locali di Via Pirandello, n. 93.

Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punibile ai sensi dell'art. 650 C.P. e che i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Festo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni, dalla notifica del presente provvedimento, al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo, nei termini e nei modi previsti dal Decreto Legislativo n. 104 del 02/07/2010;
- entro 120 giorni, dalla notifica del presente provvedimento, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e s.m.i.;

Dare Mandato al Comando di Polizia Municipale di notificare la presente Ordinanza al Sig. Barberi Giuseppe, sopra meglio generalizzato;

Trasmettere copia della presente ordinanza per l'esecuzione al: Commissariato di P.S., Comando Compagnia Carabinieri, Tenenza della Guardia di Finanza, Comando Polizia Municipale, tutti di Canicattì e Camera di Commercio di Agrigento.

Canicattì 23/05/2019

Il Responsabile del procedimento
Giuseppe Di Lucia



RESPONSABILE P.O. N. 6
Dott.ssa Angela Carrubba

Il Funzionario Coordinatore S.U.A.P.
Dott. Pietro Saia